





E' davvero senza pace la gestione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali.

Su sollecitazione dell'Agenzia delle Dogane, è stato infatti emanato il provvedimento 19388/2015 del 11 Febbraio 2015, **che modifica il modello DI**, che gli esportatori abituali debbono inviare all' ADE e poi ai propri fornitori munito di firma e ricevuta di avvenuta spedizione, affinché gli stessi possano cedere beni e/o prestare servizi senza applicazione dell'imposta, ma solo dopo averne verificato telematicamente la spedizione.

La norma è a regime dal 12 Febbraio, si ricorda che, qualora il fornitore abbia già ricevuto prima di detta data una dichiarazione di intento "vecchia maniera", la cui validità travalichi l'entrata in vigore della nuova disciplina, potrà spedire merce e prestare servizi senza imposta solo se, anteriormente all'effettuazione dell'operazione (ai sensi art. 6 del decreto IVA), riceva il nuovo modello munito di firma e ricevuta di presentazione: detto nuovo modello dovrà recare identica numerazione rispetto a quello precedentemente ricevuto e quindi non richiede ulteriori annotazioni da parte del fornitore, rispetto a quelle già effettuate.

Qualora invece la dichiarazione di intento "vecchia maniera" abbia esaurito la sua efficacia ante 12 Febbraio, il fornitore non dovrà più premurarsi di adempiere alla trasmissione secondo le disposizioni previgenti. Tale precisazione dell'ADE, fatta durante il Forum di Italia Oggi del 22 Gennaio scorso, dovrà essere recepita nella solita circolare e genera, di fatto, un buco informativo che dovrà essere colmato quando sarà approvata la nuova ed autonoma dichiarazione annuale IVA 2016 per il 2015 (il cui termine di presentazione scadrà il 28 Febbraio 2016), nella quale **il fornitore dovrà dare conto delle proprie operazioni attive non imponibili da dichiarazione di intento ricevuta.**

Il **nuovo modello DI** approvato consente di adempiere correttamente nei confronti delle Dogane, che possono ricevere solo dichiarazioni di intento per ogni singola importazione (RM 355235 del 27/07/1985), è stata infatti apportata una **modifica alla casella 1 del campo Dichiarazione, che dovrà recare il valore massimo presunto della merce da sdoganare in plafond** (comprensivo di dazi e spese di invio a destinazione della merce) che il contribuente dovrà quantificare "cautelativamente per eccesso".

Tale modalità è stata esplicitata dalla nota delle Dogane 17631/RU del 11 Febbraio che ha anche ricordato che l'utilizzo effettivo del plafond avverrà per l'importo definitivamente esposto nella bolletta doganale.

La suddetta nota precisa inoltre che, in attesa della pubblicazione ed attivazione della banca dati che permetterà alle Dogane di "vedere" le dichiarazioni di intento a loro indirizzate in tempo reale, **l'esportatore abituale dovrà inviare, in allegato alla dichiarazione di importazione, la copia cartacea della dichiarazione di intento trasmessa telematicamente, firmata e munita anche della ricevuta dell'invio.**

Infine, con comunicato stampa del 12 Febbraio l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello (per le quali non è ovviamente necessario procedere a un nuovo invio), l'importo indicato in corrispondenza del campo 1 del riquadro "Dichiarazione" si intenderà comunque riferito alla nuova dicitura **"una sola operazione per un importo fino a euro"**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)